

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 25 maggio 2020
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

CONTRASTO AL COVID-19 FASE 2 – RIAPERTURE, CAUTELE, CONTROLLI

Lunedì 18 maggio ha avuto formalmente inizio la c.d. Fase 2, connotata dalla riapertura – con diverse eccezioni – delle attività fin qui “sospese” per contrasto al Covid-19. Riapertura, è bene rimarcarlo, all’ insegna del timore di una ripresa dei contagi che – paventano concordemente le pessimiste Autorità ⁽¹⁾ – obbligherebbe a nuovi provvedimenti restrittivi.

Non mancano però le opinioni contrarie: l’ immunologo Guido Silvestri ⁽²⁾, per dire, sostiene che i sacrifici imposti dal *lockdown* “*servono solo per calmare le nostre ansie o per alleviare le paure di leaders politici timidi e incompetenti, consigliati da esperti che non sono in grado di elaborare una strategia generale...*”. E dichiara che “*è necessario dare una brusca sterzata lontano dallo scoglio dei disastri economici, sociali...anche a costo di avvicinarsi allo scoglio virus...*”. Altri ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ spiegano che il *virus* non è (più) così forte né invincibile. Sono tutti espressione di un *ottimismo* ragionato.

Ottimisti sono inoltre gli imprenditori, che malgrado la paura riaprono per convivere con accresciuti rischi di *défaul*t (incerto recupero della clientela perduta nel periodo di chiusura), nuovi aggravati economici (riduzione dei clienti serviti in ragione delle limitazioni antivirus; minor *presa* del loro prodotto, usufruito attraverso le file, le mascherine, i guanti e le barriere in plexiglass), dovendo mettendo in conto controlli ulteriori e prevedibilmente non generosi dell’ attività (cfr. ns. circol. 21 maggio 2020), nuove spese (presidi sanitari, sanificazioni e dpi). E – si deve aggiungere –

¹ Però con la pandemia Governo, Regione ed altre autorità pubbliche dispongono di un potere straordinario, mai visto nell’ era repubblicana.

² Si tratta di un patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico e accademico italiano (così lo descrive il QN) capo del dipartimento di patologia alla Emory University di Atlanta (USA), direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center e membro dell’ Emory Vaccine Center. Un “cervello in fuga” dall’ Italia, apparentemente.

³ Gilberto Corbellini, Ordinario di storia della medicina alla Sapienza di Roma: “*Numerosi esperti, ..., non hanno voluto ammettere la loro ignoranza e che non esistono ancora da un punto di vista scientifico elementi sufficienti a suffragare ipotesi sul futuro andamento dell’ epidemia*”. E dopo aver ricordato che la “spagnola” fece 50milioni di morti, e l’ HIV 35 milioni, conclude che comunque non si deve abbassare la guardia, e “*Bisogna mettere in campo la responsabilità individuale, senza pensare che il pericolo sia passato, ma nemmeno cadendo in preda a paure paralizzanti*”.

⁴ Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie infettive di Genova. “*Nei nostri ospedali la situazione è in costante miglioramento... Non abbiamo ancora la prova scientifica, su cui stanno lavorando nei laboratori di virologia, ma la sensazione ... è che questo virus non sia più lo stesso che avevamo due mesi fa*”.

sapendo benissimo che saranno additati come speculatori se aumenteranno i prezzi a causa di questi nuovi ed inevitabili pesi ⁽⁵⁾.

La politica in ogni caso ha pensato di mettere sulla Fase 2 della ripresa (intanto che veniva alla luce il c.d. Decreto Rilancio) il suo contributo. Intanto – notizia di ieri - verranno messi in campo 60mila “assistenti civici” per verificare il rispetto delle regole ⁽⁶⁾. Poi c’è il quadro normativo, tutt’altro che semplificato: D.L 16 maggio 2020 n. 33, DPCM 17 maggio 2020 e – per la Toscana – Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020. I tre documenti fanno insieme più di 30 pagine (senza gli allegati) per disporre minuziose disposizioni che si ripetono e si sovrappongono in buona parte ⁽⁷⁾. Ciascuno decida da sé se ne è agevolato chi deve agire o se invece è favorito chi ha l’incarico di indagare alla ricerca dell’errore sanzionabile.

Dell’ articolato complesso di regole valuteremo comunque i meccanismi, con ‘ aiuto della seguente *legenda*:

A	La colonna indica in verde le attività consentite ed in rosso quelle vietate dal D.L. 33/2020
B	La colonna indica, con gli stessi colori, ciò che è disposto dal DPCM 17.05.20
C	La colonna indica, con gli stessi colori, ciò che è disposto dall’ Ordinanza Regionale Toscana
D	L’ assenza di colore nelle suddette colonne vuol dire che mancano attuali disposizioni o le decisioni sono rimessa ad altri organi

- 1 -

Il quadro complessivo può così rappresentarsi:

N°	DESCRIZIONE	A	B	C
1	<u>A decorrere dal 18 maggio 2020</u> : spostamenti all’ interno del medesimo territorio regionale			
2	<u>Fino al 2 giugno 2020</u> : spostamenti da una regione all’ altra per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, o infine per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza (cfr. sub 3) ⁽⁸⁾			
3	<u>Fino al 2 giugno 2020</u> : rientro nella Regione Toscana, se non si ha nel territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia ⁽⁹⁾ (cfr. sub 2)			
4	<u>Fino al 2 giugno 2020</u> : spostamenti da e per l’ estero per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, o infine per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza			
5	<u>A decorrere dal 3 giugno 2020</u> : gli spostamenti interregionali e quelli da e per l’ estero possono essere limitati solo con provvedimenti “anticovid” ⁽¹⁰⁾			

⁵ Il “consumatore medio” è un soggetto davvero straordinario: esige di trovare sempre il meglio e sempre al minor prezzo. Poiché può liberamente scegliere nel mazzo delle offerte, anche via internet, è la più *crudel*e delle controparti. E’ lui il vero “capitalista”, perseguendo sempre il massimo risultato con il minimo dispendio del suo denaro. L’ etica e la solidarietà non sono parte del suo ordinario bagaglio *negoziale*. Gode comunque di moltissime tutele. A lui si dedicano tutte le attenzioni del sistema produttivo.

⁶ L’ incarico, si legge, verrebbe assegnato a “*inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali*”. Persone, è lecito credere, di cultura da verificare ma pur sempre inesperti, se comparati con chi si è formato ai controlli in una istituzione pubblica.

⁷ Il documento della Regione Toscana inizia così: “*Ordina: 1) di assumere le disposizioni del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020...2) di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’ allegato 17 del DPCM 17.5.2020...*”.

⁸ La Regione Toscana ammette, dal 18 maggio, che chi abita in un comune toscano di confine può recarsi nel comune adiacente posto in altra regione. Ad esempio dal Comune di Carrara (Ms) a quello di Luni (Sp). Naturalmente bisogna essere sicuri che il Comune di Luni sia d’ accordo. E per saperlo di tutti i comuni confinanti bisogna conoscere le singole ordinanze dei Sindaci. Una semplificazione, non c’ è che dire.

⁹ Il divieto è strano. Sembra voler verificare la reale sussistenza di “*domicilio, abitazione, residenza*” attraverso le figure del medico o del pediatra di famiglia.

¹⁰ Ci si domanda che bisogno c’ era di dire che in futuro *potrebbero* essere adottati determinati provvedimenti. Come se il Legislatore avesse dei limiti.

6	Spostamenti tra Città del Vaticano o Repubblica di S. Marino e le regioni confinanti con questi Stati			
7	Mobilità dalla propria abitazione o dimora di persone sottoposte alla misura della quarantena			
8	Assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico			
9	Accesso a parchi, ville, giardini pubblici se si evitano assembramenti e si mantiene la distanza interpersonale di un metro; accesso dei minori (anche insieme ai familiari e persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura) per svolgere attività ludica o ricreativa			
10	<u>Dal 15 giugno 2020</u> : accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all' aria aperta, con l' ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di appositi protocolli			
11	Manifestazioni, eventi e spettacoli con la presenza di pubblico, di qualsiasi natura (culturale, ludico, sportivo, fieristico...) possono essere stabiliti con i provvedimenti "anticovid"			
12	Attività sportiva ed attività motoria all' aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché si mantenga la distanza interpersonale di 2 metri nell' attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività			
13	<u>Fino al 24 maggio 2020 (in Toscana)</u> : attività sportive individuali, allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti pubblici o privati e all' interno di strutture e circoli sportivi, se svolta all'aperto ⁽¹¹⁾ , rispettando la distanza interpersonale di 2 metri (cfr. sub 16)			
14	<u>Dal 25 maggio 2020</u> : attività sportiva ed attività motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, se si mantiene la distanza interpersonale e si evitano assembramenti (fatti salvi ulteriori indirizzi e linee guida, con norme di dettaglio)			
15	Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati			
16	Allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, senza assembramenti e mantenendo il <i>distanziamento sociale</i> (cfr. sub 9) ⁽¹²⁾			
17	Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare la distanza di sicurezza interpersonale			
18	Funzioni religiose, se si rispetta la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro			
19	Attività didattiche in generale, inclusi corsi professionali e master, nonché attività formative degli enti pubblici: si svolgono con modalità da definirsi con apposito provvedimento "anticovid"			
20	Servizi educativi per l' infanzia, attività didattiche nelle scuole, corsi professionali e master, corsi per le professioni sanitarie			
21	<u>Dal 20 maggio 2020</u> : corsi abilitanti e prove teoriche e pratiche effettuati dalla Motorizzazione Civile o da autoscuole, secondo le linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture			
22	Attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni; in mancanza trovano applicazione protocolli e linee guida nazionali ⁽¹³⁾			
23	Attività commerciali al dettaglio, se è assicurata la distanza interpersonale di 1 metro, gli ingressi avvengano in modo <i>dilazionato</i> , senza sostare all' interno del locale più del tempo necessario all' acquisto ⁽¹⁴⁾ , nel rispetto dei protocolli sanitari			
24	Attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche (incluse fiere, manifestazioni commerciali, ecc.) secondo la regolamentazione dei Comuni			
25	Attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) subordinatamente all' assenso delle regioni e province autonome ⁽¹⁵⁾			

¹¹ Il tennis sarebbe così consentito, ma non sotto i "palloni".

¹² Gli atleti di interesse nazionale – in vista della loro partecipazione a competizioni *nazionali* o *internazionali* – possono spostarsi da una regione all' altra se previamente convocati dalla loro federazione. Peccato che ci siano però i divieti sub 2 e 4.

¹³ Il mancato rispetto di protocolli e linee guida determina la sospensione dell' attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono salve però le sanzioni, di cui si dirà a parte.

¹⁴ Quando si dice che il *dirigismo* prende la mano. Il negoziante cioè non sarebbe libero di intrattenersi in conversazione con una persona se questa persona non acquista? E questo a tutela di chi?

26	Ristorazione con consegna a domicilio; ristorazione con asporto, anche nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, fermi restando il divieto di consumare i prodotti all' interno dei locali, di sostare nelle loro immediate vicinanze, e l' obbligo della distanza interpersonale.			
27	Somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali ed aeroporti, con obbligo della distanza interpersonale			
28	Servizi alla persona, subordinatamente all' assenso delle regioni e province autonome			
29	Stabilimenti balneari, subordinatamente all' assenso delle regioni e province autonome , nel rispetto di specialissime attenzioni ⁽¹⁶⁾			
30	Attività delle strutture ricettizie (alberghi, ristoranti, bar e simili), nel rispetto di specialissime attenzioni			
31	Impianti nei comprensori sciistici			
32	Manifestazioni pubbliche, se in forma statica, osservando le distanze di sicurezza e le altre misure di contenimento ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾			
33	Sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale da ballo e discoteche, fiere e congressi			
34	Congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale addetto a servizi pubblici essenziali			
35	Centri benessere, centri termali ⁽¹⁹⁾ , centri culturali e centri sociali ,			
36	<u>Fino al 14 giugno 2020</u> : spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all' aperto			
37	<u>Dal 15 giugno 2020</u> : detti spettacoli, con posti assegnati e distanziati ⁽²⁰⁾ , fino ad un massimo di 1.00 spettatori all' aperto e 200 al chiuso			
38	Accesso ai luoghi di culto, se si evitano assembramenti e si mantiene la distanza interpersonale di 1 metro			
39	Funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli con le relative confessioni			
40	Accesso a musei ed altri luoghi della cultura, se si evitano assembramenti e si rispetta la distanza interpersonale (salvo specifiche misure organizzative e di tutela)			
41	Accesso degli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza ed accettazione del pronto soccorso, salvo se autorizzati dal personale sanitario			
42	Accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, strutture residenziali per anziani, salvo autorizzazioni della direzione sanitaria			
43	Attività professionali, nel rispetto di specialissime attenzioni			

- 2 -

Dall' Ordinanza Regionale vengono comunque alcune buone notizie o utili precisazioni:

- a) l' uso della mascherina (punto 8 dell' Ordinanza) non è più obbligatorio *“in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico”* quando sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (si dovrebbe arguire: di 1 metro; però non è detto che non si intenda di 1,80 metri);

¹⁵ Il punto 19 dell' Ordinanza Regionale non è molto chiaro. Esso dichiara infatti *“...di disporre la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione, anche in quelle attività tutt' ora non consentite dal DPCM del 17 maggio 2020”*. E chiude con la conferma che si applica anche *“la limitazione ai soli associati”*. Forse ci si vuol riferire ai circoli degli enti non commerciali.

¹⁶ Per la Regione Toscana sembra bastare la sola regolamentazione di cui al DGRT 136 del 2 marzo 2009. Non è impartita alcuna misura antivirus, data probabilmente per implicita. Ma allora perché dedicarvi tre righe?

¹⁷ La locuzione è abbastanza generica: sicuramente si deve rispettare il divieto di assembramento.

¹⁸ Ovviamente si devono rispettare le prescrizioni stabilite dalla Questura, che però sembrano esulare dalla lotta al Covid-19 e non sono rilevanti ai nostri fini.

¹⁹ Salvo che per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

²⁰ Vale la distanza interpersonale di 1 metro, sia per il personale e sia per gli spettatori.

- b) fermo il distanziamento interpersonale (punto 9), non sono obbligati all' uso della mascherina né i soggetti con disabilità incompatibili con il suo uso né coloro che se ne prendono cura ⁽²¹⁾;
- c) le persone *conviventi* (punto 10) non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all' uso della mascherina;
- d) nel caso di somministrazione di alimenti e bevande (punto 20) *“l' utilizzo della mascherina non è obbligatorio nel momento della consumazione degli stessi”* anche se, prudentemente, è *“fatto salvo quanto disposto nei protocolli o nelle linee guida”*.

- 3 -

Le notizie meno buone sono invece che l' Ordinanza conferma le precedenti sue n. 40 del 22 aprile 2020, n. 47 del 2 maggio 2020, n. 48 del 3 maggio 2020 (con esclusione della lett. e), n. 49 del 3 maggio 2020, n. 53 del 6 maggio 2020 e n. 54 del 6 maggio 2020.

Non siamo in grado di analizzare ora tutti i relativi contenuti per poi tessere un quadro di *conferme* ai principi governativi (ne è piena anche l' Ordinanza appena esaminata) o di *deroghe*. Del resto occorrerebbe così tanto tempo che questa circolare – se siete riusciti a leggere fin qui ciò che ha richiesto ore ed ore di considerazioni e di riscrittura - Vi perverrebbe ad emergenza ormai finita.

Non è questo – decisamente - il “più Stato” che invocava la circolare “personale” del 21 maggio scorso.

* * * * *

Ci teniamo a disposizione, nei nostri limiti di conoscenza e di interpretazione, ed intanto inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

²¹ Non si riesce a comprendere che tipo di esonero è questo. Alla lettera vuol dire che il disabile, a meno di un metro da altra persona, deve indossare la mascherina di cui prima era esonerato proprio in ragione della sua disabilità “incompatibile”. Né si comprende perché il beneficio si estende a coloro *“che se ne prendono cura”*, cioè a persone in grado di portarla come gli altri.